

**REGOLAMENTO PROVINCIALE  
PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI  
SUGLI IMPIANTI TERMICI E SUI  
SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO  
D'ARIA**

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE  
IN DATA 1 DICEMBRE 2009

## **Art. 1 - Oggetto -**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'effettuazione delle ispezioni di competenza provinciale necessarie ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e d'esercizio degli impianti termici e degli impianti di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 kW, esistenti e di nuova costruzione, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
- D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 311
- L.R. n. 13 del 28 maggio 2007

2. Restano escluse dal presente Regolamento le attività di controllo in materia di sicurezza degli impianti di cui al comma 1.

## **Art. 2 - Impianti soggetti a ispezione –**

### **a) Impianto termico**

1. Sono soggetti al controllo dello stato d'esercizio e manutenzione e del rendimento di combustione tutti gli impianti termici (centralizzati ed autonomi) posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Torino.
2. E' da intendersi per impianto termico un impianto tecnologico così come definito dalla lettera h) dell'art. 3 della L.R. n. 13 del 28 maggio 2007 "*Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia*".<sup>1</sup>

### **b) Impianto di condizionamento d'aria.**

1. Sono soggetti a controllo tutti gli impianti di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 kW. L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza del sistema di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio.
2. E' da intendersi impianto di condizionamento d'aria un impianto tecnologico così come definito dalla lettera d) dell'art. 3 della L.R n. 13 del 28 maggio 2007.<sup>2</sup>

## **Art. 3 - Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico –**

1. Per soggetto responsabile dell'impianto termico deve intendersi:

a) Per impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW:

- il proprietario dell'immobile ovvero l'occupante a qualunque titolo l'immobile stesso;
- il terzo responsabile di cui al comma 2 del presente articolo.

---

<sup>1</sup> La lettera h) dell'art. 3 della L.R. n.13 del 28 maggio 2007 recita: "*impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.*"

<sup>2</sup> La lettera d) dell'art. 3 della L.R. n.13 del 28 maggio 2007 recita: "*condizionamento d'aria: sistema costituito da tutti i componenti necessari per il trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria; ai fini della presente legge si considerano esclusivamente i sistemi di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 kW*".

b) Per impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW:

- il proprietario dell'immobile o l'occupante a qualunque titolo dell'immobile;
- il terzo responsabile di cui al comma 2 del presente articolo;
- l'amministratore del condominio qualora non sia stato nominato un terzo responsabile.

2. Per *Terzo Responsabile* dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, deve intendersi la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.

3. Al terzo responsabile per gli impianti termici unifamiliari di potenzialità inferiore a 35 kW non è delegabile la responsabilità per quanto riguarda:

- il periodo annuale di esercizio;
- la durata giornaliera di attivazione;
- il livello della temperatura;

che resta in capo al proprietario o occupante dell'immobile.

4. Il responsabile d'impianto deve provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale, assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

#### **Art. 4 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria-**

1. I responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria, hanno l'onere di mantenere in esercizio l'impianto e provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie, ai sensi dell'Art. 9 della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007.

2. L'obbligo di effettuare le operazioni di manutenzione e di verifica del rendimento energetico s'intende espletato qualora tali operazioni siano state eseguite dai responsabili dell'impianto entro l'anno solare, che si chiude con il 31 dicembre.

3. Ai fini dell'accertamento d'eventuali omissioni, l'ispettore non prende in considerazione l'anno in corso.

#### **Art. 5 - Diritto d'informazione-**

1. La Provincia di Torino riconosce a tutti gli interessati il diritto d'informazione ed accesso relativamente all'attività d'ispezione svolta dalla stessa ai sensi della L.R. n.13 del 28 maggio 2007, secondo le previsioni del regolamento provinciale per la disciplina del diritto di accesso e della normativa per la tutela della riservatezza.

2. La Provincia di Torino da diffusione al presente Regolamento su tutto il proprio territorio.

#### **Art. 6 - Bollino verde -**

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 13 del 28 maggio 2007, la Provincia di Torino si avvale del Bollino verde quale sistema d'autocertificazione obbligatorio per tutti gli impianti termici siti sul proprio territorio. Il bollino verde è un'attestazione dell'avvenuto controllo e

dell'autocertificazione dell'impianto e non costituisce in alcun modo una certificazione della sicurezza e dello stato di efficienza dello stesso.

2. Il bollino verde é apposto dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le seguenti scadenze temporali:

a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

3. Copia del rapporto di controllo tecnico, conforme a quello previsto dagli Allegati F e G del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., provvista di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico alla Provincia secondo la periodicità previste dal comma 2.

4. I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde su tutto il territorio sono disciplinati dalla Regione Piemonte.

### **Art. 7 - Ispezione degli impianti termici -**

1. L'attività di ispezione s'intende riferita esclusivamente all'esame del corretto adempimento delle operazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, da parte del responsabile dell'impianto.

2. Le ispezioni sono svolte sugli impianti termici privi del bollino verde nonché sui sistemi di condizionamento d'aria, al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e manutenzione.

3. Le ispezioni sugli impianti termici sono effettuate nei periodi di esercizio degli stessi in base alle zone climatiche individuate dal D.P.R. 412/93 e s.m.i., previo preavviso scritto al soggetto responsabile dell'impianto di cui all'art. 3, da personale incaricato dalla Provincia e sono eseguite secondo le modalità previste dall'art. 13 della LR 13/2007.

4. La Provincia ai sensi dell'art. 12, comma 3 della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 può delegare, previo accordo, l'attività di controllo agli enti locali.

5. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario, a proprie spese, può chiedere alla Provincia, che venga verificato il rispetto delle disposizioni del D.P.R. 412/93 e s.m.i. nello stabile. Il controllo è eseguito entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

6. Nel caso la richiesta si riferisca alla verifica della temperatura ambiente, il costo è:

- a carico del richiedente quando:
  - a. la temperatura ambiente rilevata è nei limiti previsti dalla normativa;
  - b. la temperatura ambiente rilevata è superiore ai limiti previsti per causa imputabile al richiedente;
- a carico del responsabile dell'impianto, qualora la temperatura rilevata risulti essere superiore a  $20 + 2 \text{ C}^\circ$ .

7. L'eventuale controllo richiesto, non esula dalla manutenzione ordinaria prevista dalla normativa vigente.

### **Art. 7 bis - Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria -**

1. L'ispezione dei sistemi di condizionamento consiste in una valutazione dell'efficienza del sistema di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio, come definito dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera n) della Legge Regionale n. 13/2007.

## **Art. 8 - Oneri -**

1. Gli impianti senza il bollino verde, sono sottoposti ad ispezione con onere a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
2. Al termine dei controlli sugli impianti indicati al precedente comma 1, l'ispettore rilascia apposito bollettino per il versamento alla Provincia di Torino della somma corrispondente al costo della verifica.
3. Il responsabile dell'impianto è tenuto ad eseguire il versamento entro 60 gg. dalla data della verifica.
4. Gli oneri per le ispezioni sono determinati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 35-9702 del 30 settembre 2008 tenendo conto della potenzialità degli impianti controllati, del numero dei generatori dell'impianto termico e delle spese del procedimento.
5. All'onere della verifica dovrà essere aggiunto l'eventuale rimborso spese del controllo non effettuato per causa imputabile all'utente così come previsto al successivo art. 9 comma 3.
6. Gli utenti che dimostrano di trovarsi in disagiate condizioni economiche possono chiedere di essere esonerati dall'onere previsto per il controllo.
7. L'ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria è gratuita.

## **Art. 9 - Avviso di visita all'utente -**

1. La visita a domicilio è annunciata all'utente, con almeno 15 giorni d'anticipo, mediante apposita cartolina avviso, recante intestazione "Amministrazione Provinciale" su cui è indicato il giorno e la fascia oraria per l'effettuazione della visita, nonché le tariffe dei controlli.
2. La comunicazione indica altresì la possibilità per l'interessato di farsi assistere durante il controllo dal proprio tecnico manutentore.
3. Qualora l'utente non fosse disponibile alla data indicata per la verifica dell'impianto deve, entro otto giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattare la Provincia o l'Ente da essa incaricato per concordare una nuova data.
4. Qualora, l'ispezione non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato un rimborso spese il cui ammontare è stabilito con apposita Deliberazione della Giunta Regionale n. 35-9702 del 30 settembre 2008. L'ispezione è in ogni caso effettuata in altra data con le stesse modalità.
5. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per le motivazioni di cui sopra, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese di cui al comma precedente, la Provincia di Torino, su segnalazione del verificatore, provvede a comunicare il fatto al Sindaco per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Inoltre, nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*".
6. Al momento della visita a domicilio, il tecnico incaricato, si deve presentare munito dell'apposita tessera di riconoscimento.

## **Art. 10 - Esito delle ispezioni -**

1. Al termine dell'ispezione, il tecnico predisponde, sia in formato elettronico che cartaceo il rapporto di controllo e quando prevista, la diagnosi energetica.
2. Qualora nel corso dell'ispezione sono riscontrate una o più violazioni la Provincia o l'Ente incaricato provvede a contestare l'illecito ai sensi dell'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art. 11 - Sanzioni Amministrative –**

1. Le sanzioni amministrative applicate al presente Regolamento Provinciale sono previste dall'art. 20 della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007.
2. Le violazioni riscontrate sono, quando è possibile, immediatamente contestate tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della stessa violazione sono notificati agli interessati con le modalità e i termini indicati all'art. 14 comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 giorni dall'accertamento per i residenti all'estero.
4. Entro 60 gg. dalla data della contestazione o notificazione della violazione i destinatari della medesima sono ammessi, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Legge 689/81, al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento.
5. Entro il termine di 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire alla Provincia di Torino scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede la Provincia di Torino.
7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.